



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO
RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Subordinato Tier II 15/12/2021-15/12/2031
212^emissione Callable Tasso Fisso con Reset
ISIN IT0005472656
fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 10.000.000

Il Prestito Obbligazionario, come di seguito definito, è costituito da obbligazioni subordinate dal valore unitario di 200.000 euro e rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 34-ter co. 1 lettere b), d) ed e) del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in relazione a cui, pertanto, non si applicano le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (Testo Unico della Finanza) in materia di offerta al pubblico. L'offerta del presente Prestito Obbligazionario è rivolta esclusivamente a Clienti Professionali o Controparti qualificate ai sensi del Regolamento Consob 20307/2018.

Premesse

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (l' "Emittente"), con sede in Savigliano, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204500045, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, emette in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 06 dicembre 2021, un prestito obbligazionario Subordinato Tier II riservato ad investitori qualificati, a tasso fisso callable con reset, fino all'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), codice Isin IT0005472656 (di seguito il "Prestito Obbligazionario", il "Prestito" o le "Obbligazioni"). Al presente Prestito si applica la normativa di cui all'art. 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche solo "TUB") nonché della relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Art. 1 – Importo e taglio dell'obbligazione

Il prestito obbligazionario subordinato "Banca CRS Subordinato Tier II 15/12/2021 – 15/12/2031 212° Emissione Callable Tasso Fisso con Reset" di valore nominale pari ad Euro 10.000.000,00 codice ISIN IT0005472656 è costituito da un numero massimo di 50 obbligazioni (Obbligazioni), ciascuna del valore nominale pari a Euro 200.000,00.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 200.000,00.

Il taglio minimo di sottoscrizione non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni.

L'Emittente darà corso all'emissione delle obbligazioni limitatamente all'importo effettivamente sottoscritto.

Il Prestito Obbligazionario è emesso in esenzione dall'obbligo di redazione del Prospetto Informativo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 in quanto rivolto unicamente ad investitori qualificati.

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari

centrali e dell'attività di gestione accentrata”) e del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del D.Lgs. n.58/1998 (“TUF”).
Art. 3 – Collocamento
Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento dal giorno 13/12/2021 al giorno 15/12/2021, salvo chiusura anticipata dello stesso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo dell’offerta.
Art. 4 – Durata e godimento
La durata del prestito è di 10 anni, a far tempo dal giorno 15/12/2021 (Data di Godimento e/o Data di Emissione) e fino al giorno 15/12/2031 (Data di Scadenza), salvo il caso di Rimborso Anticipato di cui al successivo Art. 8 “Rimborso Anticipato”.
Art. 5 – Prezzo di emissione
Le Obbligazioni sono emesse dalla “Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA” (“Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di €uro 200.000,00 per Obbligazione.
Art. 6 – Interessi
Con decorrenza dalla Data di Godimento (inclusa) le Obbligazioni maturano sul valore nominale sottoscritto, interessi posticipati, al tasso fisso nominale lordo del 4,00% annuo, corrisposti semestralmente, il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno sino alla data che cade il quinto anniversario successivo alla Data di Emissione (esclusa) (la “Data di Reset”) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla Data di Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali (esclusa), a seconda dei casi. A partire dalla Data di Reset (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla Data di Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali (esclusa), a seconda dei casi, gli Interessi sulle Obbligazioni che non siano state oggetto del Rimborso Anticipato Volontario matureranno al Tasso di Reset. Ai fini di quanto precede:
“ Tasso di Reset ” indica il tasso fisso annuo da calcolarsi in base alla seguente formula:
Tasso di Reset = Tasso di Mercato + Margine dove:
“Tasso di Mercato” è il tasso swap a 5 anni rilevato sulla pagina ICE di Bloomberg (o su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) sotto la voce “Swap rate fixing” e al titolo “EURIBOR A (11:15am Fft)”, ossia alle ore 11:15 di Francoforte 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di Reset, intendendosi (i) per “Giorno Lavorativo” indica qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET 2) è operativo, e (ii) per “Data di Reset” la data che cade il quinto anniversario successivo alla Data di Emissione. Per tasso swap s’intende il tasso attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi finanziari di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse. Qualora il tasso swap a 5 anni non compaia sulla pagina ICE di Bloomberg (o su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) sotto la voce “Swap rate fixing” e al titolo “EURIBOR A (11:15am Fft)”, ossia alle ore 11:15 di Francoforte di 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di Reset, il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato con ragionevole discrezione dall’Agente di Calcolo, il quale dovrà agire secondo buona fede e con ragionevole senso commerciale.
“Margine” è la differenza tra il tasso nominale lordo annuo applicato dalla Data di Emissione alla Data di Reset ed il tasso swap a 5 anni rilevato 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di Emissione. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: la Data di Scadenza (inclusa); e (ii) la data di Rimborso Anticipato (inclusa).
Qualora una Data di Pagamento Interessi non cada in un Giorno Target, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Target immediatamente successivo. L’eventuale spostamento della relativa Data di Pagamento Interessi non comporterà la modifica dell’ammontare della cedola (unadjusted). Si applicano base di calcolo ACT/ACT e la convenzione di calcolo Following Business Day Convention la quale prevede che se la data iniziale o quella finale coincidono con un fine settimana o con un giorno festivo, viene considerato in ogni caso il primo giorno lavorativo successivo, anche qualora tale giorno cada nel mese seguente. Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET 2)</i> è operativo.
Art. 7 – Rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, salvo il caso di Rimborso Anticipato di cui al successivo Art. 8 “Rimborso Anticipato”.

Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente.

Art. 8 – Rimborso Anticipato

Il rimborso del Prestito prima della scadenza contrattuale potrà avvenire, ai sensi dell'art. 63, lettera j) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti (il "CRR"), solamente in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 78, comma 1, del CRR.

A tal fine, l'Emittente richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza Competente, ai sensi dell'art. 77, lettera c) del CRR.

Il rimborso anticipato potrà avvenire nei seguenti casi:

- i) in ogni Data di Pagamento delle cedole inclusa tra la Data di Reset (15 dicembre 2026) ed il sesto anniversario successivo alla Data di Emissione (15 dicembre 2027), fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del CRR;
- ii) in ogni momento, nei casi previsti ai sensi dell'art. 78, comma 4, del CRR, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del CRR, ed in particolare:
 - a. in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni, che potrebbero comportare l'esclusione delle Obbligazioni dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore se (i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare");
 - b. in caso di variazioni del regime fiscale delle Obbligazioni che l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali").

L'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato sarà espressamente comunicato dall'Emittente all'investitore almeno 30 giorni prima della data prevista per il rimborso anticipato a mezzo PEC all'indirizzo finanza@pec.cassacentrale.it.

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato [il giorno individuato ed espressamente comunicato dall'Emittente, ovvero in ogni Data di Pagamento delle cedole inclusa tra la Data di Reset (15 dicembre 2026) ed il sesto anniversario successivo alla Data di Emissione (15 dicembre 2027)] e le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere a tale data. Il Rimborso Anticipato sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione delle spese.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni non potrà avvenire su richiesta dell'investitore ma unicamente a discrezione dell'Emittente.

Art. 9 – Clausola di subordinazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento sono "passività subordinate" di tipo *Tier II* dell'Emittente – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri e Passività ammissibili), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successivi aggiornamenti, e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", Parte II (Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)), Capitolo I (Fondi Propri) – che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni *Tier II* saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente, privilegiati e ordinari;
- ii) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di strumenti finanziari o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti *Tier I*).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 63, lettera e) ed f) del CRR, le Obbligazioni subordinate Tier II non sono coperte e non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (*seniority*) del diritto o credito da parte di nessuno dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 63 del CRR e non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti della specie così come previsto alla lettera f) dell'art. 63 del CRR. Ciò comporta la possibilità di una perdita totale o parziale del capitale investito ovvero della mancata corresponsione degli interessi.

Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, "BRRD") e successivi aggiornamenti stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni oggetto del presente Regolamento, l'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all'azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

Art. 10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell'Emittente, decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito Obbligazionario è divenuto rimborsabile.

Art. 11 – Regime fiscale

Sugli interessi, eventuali premi ed eventuali altri frutti sul Prestito Obbligazionario, in base alla normativa attualmente esistente, si applica, nei casi previsti, l'imposta sostitutiva del 26% (art. 2 D.Lgs. 239/1996 e successive modifiche ed integrazioni). Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 461/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

Art. 13 – Garanzie

I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente, fermo restando il grado di subordinazione delle Obbligazioni dettagliato al precedente art. 9 "Clausola di subordinazione".

Art. 14 – Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA.

Art. 15 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 16 – Legge Applicabile e Foro competente

Ciascuna Obbligazione ed il Regolamento del presente Prestito Obbligazionario sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente in via esclusiva il Foro di domicilio dell'Emittente stesso, ovvero il Foro di Cuneo.